SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 138° — Numero 113**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 maggio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1997.

Nomina a dirigente generale dell'Amministrazione centrale del Tesoro del dott. Vincenzo La Via, con relativo *curriculum vitae*.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del Tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 498;

Vista la legge 27 novembre 1991, n. 378;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 1994, n. 692;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 novembre 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1996, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 161, con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro;

Ritenuto che il dott. Vincenzo La Via, nato a Roma il 26 marzo 1957, è in possesso dei requisiti per la nomina a dirigente generale, previsti dall'art. 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;

Considerato che esiste la necessaria vacanza nella qualifica di dirigente generale — livello C — della ripetuta Amministrazione centrale del Ministero del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Il dott. Vincenzo La Via, nato a Roma il 26 marzo 1957, è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto, dirigente generale dell'Amministrazione centrale del Tesoro - livello di funzione *C*, di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 1996, citato nelle premesse, con lo stipendio relativo alla qualifica, oltre agli altri assegni spettanti per legge, prendendo posto, nel ruolo dell'amministrazione stessa, dopo il dott. Enzo Quattrociocche.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1997
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 107

ALLEGATO

Curriculum vitae DI VINCENZO LA VIA

Nato a Roma, 26 marzo 1957.

Esperienze di lavoro.

Dall'ottobre 1994: Ministero del tesoro: membro del consiglio degli esperti. Responsabile per il programma di emissioni obbligazionarie in valute della Repubblica e «Senior Advisor» su questioni di gestione del debito pubblico e privatizzazioni. Dall'agosto 1996 fa parte del cda del Banco di Napoli.

1991-94 Akros S.p.a., dirigente responsabile della gestione dei fondi comuni e del private banking, anche partner della società; amministratore delegato di Azimut gestione fondi; consigliere di amministrazione di Akros fiduciaria, Ha costituito e diretto un team di 6 gestori ed amministrato fondi per circa 3500 miliardi tra azioni ed obbligazioni.

1988-91 The World Bank, Tesoreria, Senior Investment Officer. Responsabile della gestione del portafoglio obbligazionario in sterline inglesi e corone svedesi (1988-89), dollaro australiano e yen giapponese (1989-90), marco tedesco, franco francese, franco belga, fiorino olandese, lira italiana, peseta spagnola ed ECU (1990-91).

1987-88 The World Bank, assistente del direttore esecutivo italiano. Ha lavorato sulla ristrutturazione del debito dei PVS, all'analisi dei progetti e dei prestiti di ristrutturazione economica ed al bilancio della Banca mondiale. Ha preparato materiale per riunioni G-7 e discorsi per il Ministro del tesoro. Ha rappresentato l'Italia in numerose sedi ufficiali.

1985-86 The World Bank, Country Economist responsabile di Portogallo ed Ungheria. Ha lavorato alla riforma del settore finanziario dei due Paesi partecipando a numerose missioni operative, e scrivendo varie relazioni e studi.

1985 The World Bank, Young Professional Program: Ha lavorato nell'ufficio studi sulla ristrutturazione del debito dei PVS e su altri aspetti di strategia di gestione del debito.

1984 Gatt, ufficio studi, consulente: ha lavorato alla stesura dell'Annual Report.

Studi.

Ph.D. in economia, University of California at Los Angeles, 1985. Relatori: prof. R.W. Clower, prof. E.E. Leamer e prof. A. Leijonhufvud. Titolo della tesi: «Exchange Rates and Monetary Regimes: Relearning the Lessons of the 1920's».

Laurea in scienze statistiche (110 e lode) presso l'Università di Roma, 1980. Relatore: prof. Paolo Sylos-Labini. Titolo della tesi: «Aspetti teorici ed empirici nella determinazione del tasso di cambio».

Borse di studio.

1982-84 Borsa dell'Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari «Luigi Einaudi» ed Associazione bancaria italiana.

1981-82 Banca d'Italia: borsa di studio «B. Stringher».

1980-81 Borsa di studio «Fulbright».

97A3711

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, del testo dell'accordo per l'adeguamento della normativa in materia di servizi istitutivi della mensa — ai sensi dell'art. 48 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti pubblici non economici sottoscritto il 6 luglio 1995, concordato in data 4 novembre 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL, RDB/CUB, CONFSAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI, UNIONQUADRI e CIDA e le organizzazioni sindacali di categoria F.P./CGIL, CISL/Federpubblici, UIL/DEP, CISAL/FIALP, RDB/Enti pubblici, CIDA/FENDEP.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Viste le Direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995 del Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo aver acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995), ed in particolare l'art. 2, comma 13, con il quale è stata determinata in lire 2.520 miliardi, in lire 4.200 miliardi ed in lire 4.200 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli «Enti pubblici non economici», delle «Regioni e autonomie locali», del «Servizio sanitario nazionale» e delle «Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione» ed è stato previsto che le «competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci»;

Vista la lettera dei Ministero del tesoro n. 133650 del 5 aprile 1995, con la quale sono stati puntualizzati alcuni aspetti riguardanti le disponibilità finanziarie per il comparto «Enti pubblici non economici»;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto «Enti pubblici non economici» sottoscritto il 6 luglio 1995 ed in particolare l'art. 48 del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro;

Viste le lettere prot. n. 6910 del 6 novembre 1996, prot. n. 7585 del 4 dicembre 1996 e prot. n. 1463 del 3 marzo 1997 (pervenuta il 6 marzo 1997), con le quali l'ARAN — in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni — ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il testo dell'accordo per l'adeguamento della normativa in materia di servizi istitutivi della mensa — ai sensi dell'art. 48 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti pubblici non economici sottoscritto il 6 luglio 1995 - concordato in data 4 novembre 1996 tra l'ARAN e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL, RDB/CUB, CONFSAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI, UNIONQUADRI e CIDA e le organizzazioni sindacali di categoria F.P./CGIL, CISL/Federpubblici, UIL/DEP, CISAL/FIALP, RDB/Enti pubblici, CIDA/FENDEP, unitamente alla «Relazione illustrativa» dell'articolato, nella quale è precisato che l'accordo non comporta alcun onere aggiuntivo rispetto a quello stabilito con il il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto «Enti pubblici non economici» sottoscritto il 6 luglio 1995;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 — il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Considerato che il predetto testo concordato non risulta in contrasto con le citate Direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995, impartite, a seguito di intesa intervenuta con il Ministro del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 marzo 1997, concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato in precedenza citato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ..... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni .....» e ad «esercitare ..... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ..... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo dell' accordo per l'adeguamento della normativa in materia di servizi istitutivi della mensa — ai sensi dell'art. 48 del il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti pubblici non economici sottoscritto il 6 luglio 1995 concordato in data 4 novembre 1996 tra l'ARAN e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL, RDB/CUB, CONFSAL, CISNAL, CONFEDIR, USPPI, UNIONQUADRI e CIDA e le organizzazioni sindacali di categoria F.P./CGIL, CISL/Federpubblici, UIL/DEP, CISAL/FIALP, RDB/Enti pubblici, CIDA/FENDEP.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 21 marzo 1997

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1997
Atti di Governo, registro n. 107, foglio n. 9

ALLEGATO

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito dell'avvenuta registrazione, da parte della Corte dei conti, dell'accordo per l'adeguamento contrattuale della normativa in materia di servizi sostitutivi della mensa per il personale del comparto degli enti pubblici non economici, nel testo concordato in data 4 novembre 1996, il giorno 24 aprile 1997, alle ore 9,30, presso la sede dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia stessa, rappresentata dai componenti del comitato direttivo ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria:

CGIL - CISL - UIL - CISAL - CIDA - RDB/CUB - CONFSAL - UGL - CONFEDIR - UNIONQUADRI - USPPI - CGIL/-Funzione pubblica - CISL / Federpubblici - UIL-DEP - CISAL-FIALP - CIDA/Fendep - RDB/Enti pubblici.

Al termine della riunione le parti concordano l'unito testo di accordo per l'adeguamento contrattuale della normativa in materia di servizi sostitutivi della mensa in relazione al rinvio contenuto nell'art. 48 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995 relativo al personale del comparto degli enti pubblici non economici.

COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

ACCORDO PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SERVIZI SOSTITUTIVI DELLA MENSA PER IL PERSONALE DEL COMPARTO IN RELAZIONE AL RINVIO CONTENUTO NELL'ART. 48 DEL CCNL STIPULATO IN DATA 6 LUGLIO 1995.

Premessa.

Con riferimento alla riserva contenuta nell'art. 48 CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, le parti, su richiesta di alcune delle Organizzazioni sindacali firmatarie, hanno proceduto all'esame della normativa vigente in materia di mensa e relativi servizi sostitutivi (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509) per valutare la necessità di un suo adeguamento allo scopo di meglio garantire, anche in armonia con il generale riordinamento dell'articolazione degli orari e dei servizi per il settore delle Amministrazioni pubbliche, l'operatività delle scelte organizzative degli enti del comparto preordinate al miglioramento dei servizi al pubblico e all'estensione delle relative fasce orarie.

Ciò con particolare riferimento agli enti il cui sistema organizzativo si caratterizza per un forte decentramento sul territorio, per un'avanzata dotazione tecnologica, nonché per un'articolazione dell'orario già orientata all'apertura al pubblico anche nelle ore pomeridiane, con conseguenti maggiori esigenze operative, ivi comprese quelle collegate all'utilizzo ottimale dei sistemi di collegamento telematico ed informatico e al funzionamento di nuovi servizi come il «numero verde».

Al riguardo le parti:

considerato che la normativa attuale (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1979) prevede la possibiltà di erogare il servizio di mensa e i servizi sostitutivi soltanto a favore dei dipendenti tenuti ad osservare un orario giornaliero ordinario non inferiore a otto ore, limite che, per l'ipotesi di orario articolato su cinque giorni settimanali, è stato rideterminato, su autorizzazione della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la funzione pubblica, in ore 7 ore e 12 minuti a seguito della riduzione dell'orario di lavoro settimanale da 40 a 36 ore;

rilevato che la rigidità della normativa attuale, così come formulata, ha dato origine, presso enti del comparto, a contestazioni in relazione al mancato riconoscimento del «ticket restaurant», in regime di orario settimanale articolato su cinque giorni, in assenza del requisito del raggiungimento di 7 ore e 12 minuti di lavoro, pur a fronte di un impegno lavorativo comportante la presenza sia nell'arco antimeridiano che in quello pomeridiano della giornata;

considerato che la contrattazione collettiva successiva al decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1979 si è sempre più ispirata, in materia di orario di lavoro, al principio della massima flessibilità al fine di corrispondere alle esigenze dei cittadini, principio sul quale si incentra la normativa contenuta, in materia di orario di lavoro, nell'art. 17 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995;

hanno convenuto sulla necessità di procedere a una rilettura della normativa in materia per assicurarne l'aderenza alle esigenze di flessibilità degli enti e a tal fine hanno definito il seguente

ACCORDO

Art. 1.

1. I requisiti previsti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 per l'attribuzione al personale del «ticket restaurant» o di altro analogo servizio s'intendono realizzati, nell'ipotesi di orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni, quando il singolo dipendente, sulla base delle disposizioni in vigore in materia di orario nonché della flessibilità e dei turni disposti dal dirigente responsabile, sia tenuto ad effettuare e di fatto effettui, nella

singola giornata lavorativa, un orario di lavoro ricomprendente sia l'arco antimeridiano sia quello pomeridiano della giornata stessa, con l'intervallo della «pausa mensa». Detta pausa, all'interno della quale il servizio deve essere fruito, di norma non può avere durata inferiore a 30 minuti. Costituisce requisito indispensabile per l'accesso al beneficio, di norma, il compimento nell'arco della giornata di almeno sei ore complessive di lavoro effettivo, salvo diverse ed eccezionali esigenze di flessibilità individuate di volta in volta dal dirigente responsabile.

Art. 2.

1. Resta ferma la possibilità di prevedere, in sede di contrattazione decentrata, nell'ambito della disciplina dei servizi sociali per il personale, altre forme sostitutive del servizio di mensa, nel rispetto dei medesimi presupposti e condizioni previsti ai commi che precedono. L'attribuzione del «ticket restaurant» non può essere sostituito dall'equivalente in denaro, così come attualmente previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1979.

Art. 3.

1. Il presente accordo ha valenza interpretativa ai fini della risoluzione delle vertenze in atto e non può determinare per l'Amministrazione un aggravio di costi rispetto agli stanziamenti per lo scopo previsti.

97A3674

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 marzo 1997.

Approvazione delle integrazioni all'elenco dei progetti ammessi a finanziamento per l'anno 1996 in materia di azioni innovative per la formazione e l'occupazione nelle regioni del centro-nord.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Visto il proprio decreto del 27 dicembre 1996, n. 76/III/96, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1997, supplemento ordinario n. 26 «Approvazione delle graduatorie dei progetti presentati e di quelli ammessi a finanziamento per l'anno 1996 in materia di azioni innovative nel centro-nord», con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti valutati;

Considerato che nel suddetto decreto direttoriale n. 76/III/96 all'allegato *A*, per mero errore informatico, non risultano riportati n. 81 progetti;

Decreta:

Articolo unico

Per la corretta formulazione della graduatoria di cui all'allegato *A* del decreto direttoriale del 27 dicembre 1996, n. 76/III/96, è approvato l'elenco dei progetti, così come specificato nella tabella acclusa al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Roma, 28 marzo 1997

Il dirigente generale: VITTORE

ALLEGATO 1

GRADUATORIA DEI PROGETTI AMMESSI A VALUTAZIONE P.O.M. 940030/I/3 - AZIONI INNOVATIVE PER LA FORMAZIONE E L'OCCUPAZIONE NELLE REGIONI DEL CENTRO-NORD.

Asse 1 - Tipologia 1.B

Protocollo	Fascicolo	Soggetto proponente	Punteggio
5091/7	157AI	Ial - Cisl	388
4954/7	62AI	Simki	385
4423/7	5AI	Ce.I.S. S. Crispino	385
4689/7	44AI	Endo - Fap	384
4515/7	6AI-quater	Omega	384
4736/7	34AI	Cedel	376
4920/7	89AI	CSA	368
5072/7	139AI	Forcopim	365
4690/7	56AI	Centro italiano di studi superiori sul turismo	363
5554/7	173AI	Consorzio Ulisse	363
4852/7	105AI	Fast	363
5689/7	188AI	Nuovo Cescot Emilia-Romagna	363
4914/7	96AI	Pisie	362
4953/7	63AI	Istituto Mario Remondini	362
5079/7	146AI	Progetel distribuzione Italia S.r.l.	360
4738/7	32AI	Cedel	354
4475/7	6AI-ter	Azienda sperimentale «Vittorio Tadini»	343
5555/7	174AI	Cooperativa sociale Radar	340
5088/7	154AI	Enaip	337
4915/7	95AI	Pisie	337
4959/7	57AI	Consorzio Chance	333
4957/7	59AI	Ente confederale istruzione professionale artigiana	332
5557/7	176AI	Cesfo	328
4732/7	50AI	Ass. For. Seo.	325
5060/7	127AI	Centro Itard	321
5558/7	177AI	Cesfo	314
4855/7	102AI	Irfi/CCIAA	311
4853/7	104AI	Irfi/CCIAA	311
4858/7	99AI	Ente autonomo magazzini generali	308
4854/7	103AI	Irfi/CCIAA	301
4955/7	61AI	Assodoks	292
5075/7	142AI	Studio P. Crisostomi S.r.l.	292
5080/7	147AI	English School	284
4711/7	26AI	Consorzio sintesa	281
4741/7	29AI	Gea program	275
4740/7	30AI	Gea program	275
4952/7	64AI	Anla	273
4452/7	6AI	Endasform	271
4916/7	94AI	Pisie	270

Protocollo	Fascicolo	Soggetto proponente	Punteggio
4925/7	84AI	Usas	269
5044/7	111AI	Consorzio Lecole	266
5046/7	113AI	Consorzio Lecole	264
5047/7	114AI	Consorzio Lecole	261
5556/7	175AI	Coop. sociale Radar	259
5043/7	110AI	Consorzio Lecole	256
5095/7	161AI	Consorzio Mainsys	256
4739/7	31AI	Gea program	250
4857/7	100AI	Euroconsulting	230
5639/7	182AI	Solart di della Scorciosa Clara e di società C. Sas	220
5036/7	70AI	Eleafp	215
4721/7	16AI	Siodofor	196
4722/7	15AI	Siodofor	193
4719/7	18AI	Siodofor	188
4718/7	19AI	Siodofor	188
4717/7	20AI	Siodofor	188
4720/7	17AI	Siodofor	178
5062/7	129AI	Centro studi di politica economica e finanza	167
4486/7	6AI-bis	Cila	150
4928/7	81AI	Fidetcoop unci	149
5245/7	93AI	Topnet Italia S.r.l.	125

Asse 1 - Tipologia 1.C

Protocollo	Fascicolo	Soggetto proponente	Punteggio
4850/7	107AI	Crued	285
5553/7	172AI	Cooperativa sociale Radar	240
5728/7	187AI	Cooperativa A.S.A.	204
5561/7	180AI	Convey	189
5104/7	169AI	Orbiter	147

Asse 2 - Tipologia 2.A

Protocollo	Fascicolo	Soggetto proponente	Punteggio
4924/7	85AI	Consorzio Usas	385
5078/7	145AI	Cescot. nazionale	350
4964/7	52AI	Ass. For. Seo	322
5092/7	158AI	Università delle nazioni	215
5094/7	160AI	Università di cultura euporea	215
5045/7	112AI	Consorzio Le.Co.Le	0

Asse 2 - Tipologia 2.C

Protocollo	Fascicolo	Soggetto proponente	Punteggio
4695/7	38AI	Gesp	260
4918/7	91AI	CNCA	210
5097/7	163AI	HSA Computer di Fucili D. & C. Sas	155

Asse 2 - Tipologia 2.D

Protocollo	Fascicolo	Soggetto proponente	Punteggio
4238/7	3AI	Issas	292
5069/7	136AI	Project monitoring & Auditing europe	242
4696/7	37AI	Associazione centro Elis	225
4485/7	6AI-quin	Cila	210
4917/7	92AI	CNCA	205
4919/7	90AI	CNCA	200
5017/7	137AI	Project monitoring & Auditing europe	193

97A3723

DECRETO 28 marzo 1997.

Rettifica alle graduatorie dei beneficiari dei finanziamenti dei progetti in materia di azioni innovative nel centro-nord per l'anno 1996.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Visto il proprio decreto del 27 dicembre 1996, n. 78/III/96, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 6 febbraio 1997, supplemento ordinario n. 30 «Approvazione delle graduatorie di progetti presentati e di quelli ammessi al finanziamento per l'anno 1996 in materia di azioni innovative nel centro-nord»;

Considerato che, per mero errore materiale, nelle tabelle *A* e *B* allegate allo stesso decreto agli enti di cui ai fascicoli n. 4/AI, 4/AI/2, 4/AI/3 è stata attribuita impropria denominazione;

Decreta:

A rettifica del decreto direttoriale del 27 dicembre 1996, i beneficiari dei finanziamenti dei progetti a valere sull'asse 2 - tipologia 2A, sono i seguenti:

fascicolo n. 4/AI prot. n. 5691/7 Electrolux Zanussi grandi impianti;

fascicolo n. 4/AI/2 prot. n. 5692/7 Electrolux Zanussi elettrodomestici S.p.a.;

fascicolo n. 4/AI/3 prot. n. 5693/7 Zanussi elettromeccanica S.p.a.

Restano valide le altre disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto così modificato.

Roma, 28 marzo 1997

Il dirigente generale: VITTORE

97A3724

DECRETO 18 aprile 1997.

Articolazione di un piano di mobilità per talune aziende finalizzato al pensionamento.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4, commi 25 e 26, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con la legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede la possibilità per le aziende di porre in mobilità finalizzata al pensionamento i lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il limite massimo di 10.000 unità;

Visto in particolare l'art. 4, comma 26, ultimo periodo, del citato decreto-legge che prevede che qualora non vengano collocate in mobilità entro il 31 dicembre 1996 tutte le previste 10.000 unità, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assegnare le unità residue alle aziende appartenenti al settore della manifattura e della installazione di impianti di telecomunicazioni o ad imprese del settore chimico relativamente, per queste ultime, ad unità produttive ubicate nei territori di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, che presentino domanda entro il 31 gennaio 1997, per i lavoratori collocati in mobilità entro il 30 giugno 1997;

Visti i decreti ministeriali del 19 ottobre 1995, 13 giugno 1996, 4 dicembre 1996 sul piano di collocamento in mobilità finalizzata al pensionamento delle 10.000 unità;

Visto l'art. 5, comma 7, del decreto-legge 27 giugno 1996, n. 552, convertito con legge 20 dicembre 1996, n. 642, che ammette 10 lavoratori della Federconsorzi al beneficio della mobilità finalizzata al pensionamento;

Viste le comunicazioni delle aziende in merito all'effettivo utilizzo di complessive 8.852 unità entro il 31 dicembre 1996;

Visto che il numero complessivo delle unità residue è pari a 1138;

Viste le domande presentate dalle aziende entro il 31 gennaio 1997;

Considerato che dalle domande ammissibili risulta una richiesta complessiva di lavoratori da collocare in mobilità lunga pari a 3057 unità;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione delle unità residue secondo il criterio della riduzione delle richieste ammissibili nella misura percentuale del 62,77%;

Decreta:

Art. 1.

Il piano di mobilità finalizzato al pensionamento di cui all'art. 4, comma 26, ultimo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, è così articolato:

Alcatel Dial face	15
Alcatel Italia	167
Bicc Ceatcavi	10
Gruppo Cosir (per le società Cosir, Elte, Catel, Sielte, Padana)	112
Gruppo Ericsson (per le società Intelcat, Intelna, Ericsson Telecomunicazioni, Intelme, Intelpa	89
Fintel	4
Gruppo Italtel (per le società Italtel S.p.a., Italtel sistemi, impianti e progettazioni, Italtel tecnoelettronica, Italtel tecnomeccanica, Italtel telesis)	223
Siemens telematica	56
Sirti	62
Site	19
Intelron	8
Gruppo Eni - per le società Enichem (unità produttive di Porto Marghera, Cagliari, Gela, Porto Torres, Priolo) Enichem fibre (unità produttive di Ottana e Porto Torres), Fosfotec (unità produttiva di Crotone), Agricoltura (unità produttive di Gela, Priolo e Manfredonia), Acna chimica organica (unità produttiva di Cengio), Agip Petroli (unità produttive di Gela e Priolo), Enirisorse (unità produttiva di Porto Vesme), Nuova Solmine (unità produttiva di Scarlino)	257
Scilla (unità produttiva di Cairo Montenotte)	3
Montefibre (unità produttiva di Acerra)	30
Industria resine (unità produttiva di Biccari)	19
Kuwait raffinazione e chimica (unità produttiva di Napoli)	19
Manuli autoadesivi (unità produttiva di SS. Cosma e Damiano)	7
European vinyls corporation (unità produttive di Brindisi, Porto Torres, Marghera, Venezia)	11
Condea Augusta S.p.a. (unità produttive di Augusta, Crotone e Porto Torres)	27

Art. 2.

La distribuzione delle unità da porre in mobilità nell'ambito dei gruppi e nelle diverse unità produttive delle aziende, sarà effettuata, nel limite delle unità attribuite, dai gruppi o dalle imprese medesime, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi di cui all'articolo 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 3.

Le aziende o gruppi di aziende di cui all'art. 1 dovranno comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro trenta giorni dalla collocazione in mobilità dei lavoratori interessati, l'elenco nominativo dei lavoratori medesimi.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il visto di competenza.

Roma, 18 aprile 1997

Il Ministro: TREU

97A3787

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 aprile 1997.

Emissione di monete d'argento da L. 10.000 celebrative del 200° anniversario della istituzione del Tricolore.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1997;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento da L. 10.000 celebrativa del 200° anniversario dell'istituzione del Tricolore;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'argento da L. 10.000 celebrative del 200° anniversario dell'istituzione del Tricolore da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 vengono così determinate:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso gr	
	lire	mm	legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
Argento	10.000	34	835	3‰	22	0,11

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: testa di giovane donna simboleggiante l'Italia avvolta nel drappo tricolore; in giro «REPUBBLICA ITALIANA»; a sinistra una stella; in baso il nome dell'autore «M.A. CASSOL».

sul rovescio: figura femminile simboleggiante l'Italia avvolta nel drappo tricolore la cui estremità forma a sinistra i contorni geografici dell'Italia; in alto in giro «ISTITUZIONE DEL TRICOLORE»; in basso «L. 10000» e «1797 1997»; a sinistra «R».

sul contorno: godronatura discontinua.

Art. 4.

Il contingente, in valore nominale delle nuove monete di cui al presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1997

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

97A3712

DECRETO 21 aprile 1997.

Emissione di monete d'argento da L. 5.000 celebrative del 300° anniversario della nascita di Giovanni Antonio Canal detto il «Canaletto».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1997;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento da L. 5.000 celebrativa del 300° anniversario della nascita di Giovanni Antonio Canal detto il «Canaletto»;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'argento da L. 5.000 celebrative del 300° anniversario della nascita di Giovanni Antonio Canal detto il «Canaletto» da fornire in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 vengono così determinate:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso gr	
	lire	mm	legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
Argento	5.000	32	835	3‰	18	0,09

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: ritratto e firma del Canaletto sullo sfondo di una veduta di Venezia; in alto in giro «REPUBBLICA ITALIANA»; a destra il nome dell'autore «COLANERI».

sul rovescio: particolare tratto dal dipinto del Canaletto «Il bacino di San Marco, con l'isola di S. Giorgio, dalla piazzetta»; in alto a destra «1697 1997» e «R»; al centro «L. 5000».

sul contorno: godronatura discontinua.

Art. 4.

Il contingente, in valore nominale delle nuove monete di cui al presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1997

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

97A3713

DECRETO 21 aprile 1997.

Emissione di una moneta d'argento da L. 1.000 celebrativa del 200° anniversario della nascita di Gaetano Donizetti da inserire nelle serie speciali millesimo 1997.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1997;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento da L. 1.000 celebrativa del 200° anniversario della nascita di Gaetano Donizetti;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'argento da L. 1.000 celebrative del 200° anniversario della nascita di Gaetano Donizetti da inserire nelle serie speciali di monete per collezionisti millesimo 1997 da fornire in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 vengono così determinate:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso gr	
	lire	mm	legale	tolleranza in + o −	legale	tolleranza in + o −
Argento	1.000	31,4	835	3‰	14,6	0,073

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: ritratto di Gaetano Donizetti; in giro la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso il nome dell'autore «M.A. CASSOL».

sul rovescio: raffigurazione di una scena originale dell'opera «Elisir d'amore»; in alto in circolo «GAETANO DONIZETTI 1797-1997»; in basso «1000 LIRE»; a destra il nome dell'autore «PERNAZZA» e «R».

sul contorno: in rilievo fregi e «R.I.».

Art. 4.

Il contingente, in valore nominale delle nuove monete di cui al presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1997

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

97A3714

DECRETO 21 aprile 1997.

Emissione di monete d'oro da L. 50.000 commemorative del 1600° anniversario della morte di S. Ambrogio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1997;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'oro da L. 50.000 commemorativa del 1600° anniversario della morte di S. Ambrogio;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'oro da L. 50.000 commemorative del 1600° anniversario della nascita di S. Ambrogio da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 vengono così determinate:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso gr	
	lire	mm	legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
Oro	50.000	20	900	1‰	7,5	5°/oo

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: raffigurazione della Chiesa di S. Ambrogio a Milano; in alto a destra in circolo «REPUBBLICA ITALIANA»; a sinistra il nome dell'autore «PERNAZZA».

sul rovescio: particolare dell'altare d'oro della Chiesa di S. Ambrogio raffigurante l'investitura di Ambrogio vescovo di Milano; ai lati «397» e «1997»; in giro leggenda «ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI S. AMBROGIO»; in basso «LIRE 50 MILA» e a sinistra «R».

sul contorno: godronatura.

Art. 4.

Il contingente, in valore nominale delle nuove monete di cui al presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato.

Il presente decreto sara inviato alla ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1997

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

97A3715

DECRETO 21 aprile 1997.

Emissione di monete d'oro celebrative dell'800° anniversario della dedicazione della Basilica superiore di S. Nicola di Bari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1997;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'oro da L. 100.000 celebrativa dell'800° anniversario della dedicazione della Basilica superiore di S. Nicola di Bari;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'oro da L. 100.000 celebrative dell'800° anniversario della dedicazione della Basilica superiore di S. Nicola di Bari da fornire in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 vengono così determinate:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso gr	
	lire	mm	legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
Oro	100.000	25	900	1‰	15	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: raffigurazione della facciata della Basilica di S. Nicola di Bari; in giro scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso a destra il nome dell'autore «PERNAZZA».

sul rovescio: raffigurazione dell'interno della Basilica di S. Nicola di Bari; leggenda circolare «DEDICAZIONE BASILICA S. NICOLA DI BARI 1197-1997»; in basso «100 MILA LIRE» e «R»;

sul contorno: godronatura.

Art. 4.

Il contingente, in valore nominale delle nuove monete di cui al presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1997

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

97A3716

DECRETO 24 aprile 1997.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Spoleto, in Spoleto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto;

Visto la delibera del 10 gennaio 1997 con la quale l'assemblea dei soci ha approvato la modifica dell'art. 4 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica dell'art. 4 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 1997

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

(Omissis).

Comma 2.

Esso si incrementa per effetto di:

accantonamenti a riserva obbligatori per legge;

liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio.

97A3717

DECRETO 24 aprile 1997.

Modificazione allo statuto della Fondazione Banca del Monte di Lucca, in Lucca.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Banca del Monte di Lucca, con sede in Lucca;

Visto la delibera del 18 febbraio 1997 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 4 e 6 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvati gli articoli 4 e 6 dello statuto della Fondazione Banca del Monte di Lucca, con sede in Lucca, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 1997

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 4.

Patrimonio

(Omissis).

Comma V.

I proventi di natura straordinaria, comunque diversi dai corrispettivi in denaro ricevuti in cambio delle azioni della società conferitaria. dei diritti di opzione sulle medesime. delle azioni a qualsiasi titolo acquisite in cambio delle azioni della società conferitaria o dei diritti di opzione acquisiti dalla Fondazione non destinati alla riserva di cui al comma III del presente articolo ovvero a finalità gestionali della Fondazione, sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alle finalità di cui all'art. 3, comma I.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione - Nomina e requisiti

(Omissis).

Comma VI.

I membri del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalle disposizioni vigenti e ad essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile.

(Omissis).

97A3718

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 maggio 1997.

Fissazione del nuovo saggio di interesse applicabile al pagamento differito dei diritti doganali a Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 15 settembre 1922, n. 1356, il quale ha esteso la legge ed il regolamento doganale del Regno ai territori ad esso annessi in virtù della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, con il quale sono state approvate le norme di attuazione concernenti il credito doganale nei territori suddetti;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 1995, n. 297, con il quale il saggio di interesse applicabile alle somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato concesso, ai sensi dell'art. 3 del già citato decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, agli operatori presso la dogana di Trieste è stato fissato nella misura del 6,25% annuo;

Vista l'adesione del Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di adeguare il saggio di interesse all'attuale andamento dei tassi di mercato in materia;

Decreta:

Art. 1.

Il saggio degli interessi applicabili alle somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato concesso, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, agli operatori presso la dogana di Trieste viene ridotto al 4,25% annuo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 8 maggio 1997

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A3789

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 maggio 1997.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Assisi».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto dirigenziale 18 novembre 1995, con il quale — unitamente ad altre indicazioni geografiche tipiche della regione Umbria — è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica «Assisi» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 5 dicembre 1995;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Assisi»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Assisi» e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1997;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Assisi» — già riconosciuta ad indicazione geografica tipica con decreto dirigenziale 18 novembre 1995 — ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1997.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1997, i vini a denominazione di origine controllata «Assisi» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del disciplinare di produzione sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Assisi», entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Assisi», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in perentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura

Art. 4.

Ai vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Assisi», che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e che sui recipienti sia apposta a cura dell'Ispettorato stesso, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Art. 5.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Assisi» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1997

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Assisi»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata dei vini «Assisi» è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Assisi» Grechetto:

«Assisi» bianco;

«Assisi» rosso;

«Assisi» rosato;

«Assisi» novello.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata dei vini «Assisi», accompagnata facoltativamente dal riferimento ai colori bianco, rosso e rosato, ed obbligatoriamente dalla specificazione «Grechetto» o «Novello», è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Assisi» Grechetto:

Grechetto: minimo 85%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%;

«Assisi» bianco:

Trebbiano: dal 50% al 70%;

Grechetto: dal 10% al 30%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 40%;

«Assisi» (nelle tipologie rosso, rosato e novello):

Sangiovese: dal 50% al 70%;

Merlot: dal 10% al 30%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore rosso, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 40%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve del vino a denominazione di origine controllata «Assisi» comprende parte del territorio amministrativo, a vocazione vitivinicola, dei comuni di Assisi, Perugia e Spello, tutti in provincia di Perugia; essa è così delimitata:

a iniziare da Pianello q. 229 m. in direzione ovest fino a L. Colonnetta q. 234 m. quindi continuando per la stessa strada si passano le q. 252 e 262, al bivio si continua sulla destra passando Osteria q. 254 e 248. Passato il bivio per Piccione si lascia sulla destra il podere Ravagliano e q. 247 fino al ponte di Rio Piccolo, quindi si scende lungo il corso del Rio attraversando il Pod. Passolacasa q. 226 fino ad incrociare la strada che conduce a Osteria q. 279 lungo la strada Fabrianese. Si continua lungo la stessa strada passando il Pod. Capeneto, la Maestà, al bivio si segue la direzione S. Egidio fino all'incrocio con la strada in terra che conduce a Ginestrella Vecchia. Presa la strada in terra si prosegue verso valle passando q. 215 fino al Fosso Richiavo, si segue il corso dell'acqua passando le q. 203, 201, 198, fino al Pod. Casella e all'incrocio, quindi si segue la strada a sinistra che costeggia il Podere dell'ospedale e q. 199, si risale in direzione Casa Palombaro e S. Egidio, q. 248. All'incrocio si segue la strada asfaltata verso destra, q. 228, Pod. Fonte fino al Fosso Macara q. 207. Quindi, a sinistra, si risale il corso del fosso, q. 209. Al bivio si gira a destra q. 211, si passa C. Bacchi, q. 210. Si costeggia la Cagnola, fino a raggiungere il confine amministrativo del comune di Assisi. In direzione est si entra nel territorio comunale di Assisi, a q. 210 si segue il corso del Fosso Cagnola in direzione sud fino ad incrociare nuovamente il confine amministrativo di Assisi q. 203. Si segue il confine in direzione est e quindi proseguendo a sud passando tra il comune di Bastia e la fraz. S. Maria degli Angeli attraverso passo Morto, Case Sergiacomi, Maestà di Verna e si prosegue lungo il confine amministrativo dei comuni di Assisi e Bastia in direzione Costano, fonte S. Francesco, quindi sempre lungo il confine amministrativo in direzione Tor d'Andrea attraversando il canale del Casino in direzione C. Uccelli, C. Franchi, attraversando il torrente Ose, q. 186, C. Angelini, C. Marini, q. 187, pod. Spoletini, pod. Panbuffetti in loc. Fornace q. 188. Si attraversa il fosso Veone e sempre seguendo il confine amministrativo del comune di Assisi si risale verso nord-est in prossimità del podere Fanelli, il Castellaccio, Rio Tabito, fino all'intersezione del confine amministrativo con la ferrovia, quindi si segue la strada ferrata in direzione Spello passando il podere Tofi, q. 195, podere Mencarelli. Si risale la strada in direzione della Chiesa Tonda passando per la quota 202 ed il Km. 22.

Dalla Chiesa Tonda si risale in direzione nord per la strada carrereccia passando q. 210 e 276, Maestà Mascicone q. 283, F.te Maltempo e proseguendo la carrereccia in direzione nord q. 327 si attraversa L. Forzano q. 342, S. Pietro, Renaro. Quindi si risale il confine amministrativo Assisi-Spello fino a Sasso Palombo, si entra nel territorio comunale di Assisi in direzione Gabbiano q. 455. Si prosegue fino alla città comunale passando Fonte l'Abbate e Fonte Panza q. 456, q. 434 e q. 392, quindi lungo la circonvallazione nord in direzione del cimitero cittadino a q. 402, Ponte di S. Croce, ponte S. Vittorino q. 252, dove si prosegue al bivio a destra in salita, fino a q. 283 loc. Madonna di Colderba, C. Grotte q. 341, C. Grotte Alte e attraversando q. 501, S. Fortunato; quindi al primo bivio a sinistra si segue la str. carrareccia in direzione C. Porripe Basso q. 478 e si prosegue per la stessa strada fino a raggiungere il fosso di fondovalle e successivamente fino all'intersezione con il fosso Rigo nei pressi di Pune Basso q. 364; si discende il corso del fosso per poi risalire sulla destra fino a q. 388 C. Bagnaia q. 379, pod. Gualdo; proseguendo si attraversa il Rio del Palazzo e si risale fino all'innesto con la strada per Mora. Si prosegue quindi verso Mora attraversandola e passando per q. 432, si continua per C. Vagni, il Poderetto, passando per q. 359 si risale il f.sso Ammazzavacche, quindi sulla sinistra si continua a risalire la carrereccia fino a palazzo Todini e si prosegue verso C. Rosignoli q. 365, si attraversa fraz. R.S. Angelo, q. 266, pod. Pascoletti e q. 247; all'innesto con str. per S. Gregorio, si passano le scuole, q. 264, C. Vecchie, q. 270, S. Gregorio; al bivio si risale fino a C. Acquaviva, si discende il podere Piccione alto quindi si attraversa il fiume Chiascio, il confine di comune per arrivare alla fraz. Pianello da cui è iniziata la descrizione analitica dei confini dell'area indicata.

Art. 4.

Le condizioni ambienbali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Assisi» debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di favorevole esposizione rientranti nella fascia pedocollinare compresa tra 180 m e 550 m s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere una densità minima non inferiore a 2500 ceppi per ettaro.

La resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Assisi» non deve essere superiore a ton. 8,5 per il Grechetto, ton. 10 per le tipologie rosso, rosato, novello e ton. 12 per la tipologia bianco.

I titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle uve alla vendemmia devono essere i seguenti:

«Assisi» bianco: 10%;

«Assisi» Grechetto: 11%;

«Assisi» rosso: 11,5%;

«Assisi» rosato e novello: 10,5%.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima per ettaro in coltura promiscua, fermi restando i limiti sopra indicati, deve essere calcolata in rapporto alla superficie vitata nelle condizioni di cui al precedente art. 2.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 65% per la tipologia Grechetto ed al 70% per le restanti tipologie.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, (per la tipologia Grechetto tale limite è del 70%), l'eccedenza non ha diritto alla d.o.c.

Oltre il 75% (per la tipologia Grechetto tale limite è del 70%) decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi anche in parte nella zona di produzione di cui all'art. 3.

È consentito che dette operazioni siano effettuate nel territorio dei comuni limitrofi da parte di ditte che ne facciano richiesta e che dimostrino che da almeno tre anni, precedenti alla data del decreto di riconoscimento della d.o.c.

«Assisi», hanno effettuato le dette operazioni nelle cantine interessate.

L'imbottigliamento deve essere effettuato all'interno della provincia di Perugia.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

È consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell'invaiatura.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Assisi» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Assisi» Grechetto:

colore: giallo paglierino tenue;

odore: gradevole, fresco, caratteristico;

sapore: asciutto, fresco, leggermente amarognolo, fruttato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

Assisi» bianco:

colore: giallo paglierino, con leggeri riflessi verdognoli;

odore: gradevole, fresco, caratteristico;

sapore: asciutto, fresco, leggermente fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

«Assisi» rosso:

rosso rubino;

odore: vinoso, caratteristico, profumato;

sapore: asciutto, corposo, armonico, intenso e persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

«Assisi» rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Assisi» novello:

colore: rosso rubino con sfumature violacee;

odore: fruttato, persistente;

sapore: armonico, fresco, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra, fine, scelto, selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purché elencate nel disciplinare.

Art. 8.

Sulle bottiglie contenenti vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione, deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Tutti i vini a denominazione di origine controllata «Assisi», qualora confezionati, devono essere immessi al consumo in recipienti di vetro di capacità compresa tra 0.375 e 3.0 litri, e chiusi con tappo di sughero.

I recipienti contenenti vini a d.o.c. «Assisi», di cui al precedente comma, devono essere, per quanto riguarda l'abbigliamento, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

97A3748

DECRETO 6 maggio 1997.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Albugnano» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Albugnano»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Albugnano» e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 30 febbraio 1997;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Albugnano» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 1997.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1997, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata «Albugnano» sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Albugnano», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Albugnano» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1997

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Albugnano»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Albugnano» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Albugnano» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Nebiolo: minimo 85%;

Freisa, Barbera, Bonarda (da soli o congiuntamente): massimo 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Albugnano» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Albugnano, Pino d'Asti, Castelnuovo Don Bosco e Passerano-Marmorito, tutti in provincia di Asti.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Albugnano» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo, unicamente i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti, con eclusione di quelli impiantati su terreni di fondovalle od esposti a nord.

Le forme di allevamento devono essere a controspalliera. I sesti di impianto ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uve in coltura specializzata non deve essere superiore a tonnellate 9,5 per ettaro.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Albugnano» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ed elaborazione dei vini a denominazione di origine controllata «Albugnano» di cui al precedente art. 2 debbono essere effettuate all'interno dell'intero territorio amministrativo della regione Piemonte.

Per tutte e due le tipologie le rese massime dell'uva in vino finito, non dovranno essere superiori al 70%. Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino e denominazione di origine controllata «Albugnano» una gradazione complessiva minima naturale di almeno 10,5 gradi.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Albugnano» rosso può essere designato in etichetta con la menzione «superiore» qualora derivi da uve aventi un titolo alcolometrico naturale minimo di 11,5° e la resa per ettaro non sia superiore a 8,5 tonnellate. Il vino deve essere sottoposto ad un invecchiamento non inferiore ad un anno (a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve), di cui almeno 6 mesi in botti di rovere.

Art. 7.

I vini a denominazione di origine controllata «Albugnano» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Albugnano»:

colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi granati;

odore: profumo delicato, caratteristico, talvolta vinoso;

sapore: dal secco all'abboccato, di discreto corpo, più o meno tannico, di buona persistenza, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 19,0 g/l.

«Albugnano» rosato:

colore: dal rosato al ceresuolo;

odore: profumo delicato, gradevole, fruttato, talvolta vinoso;

sapore: dal secco all'abboccato, di buona persistenza, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,0 g/l.

«Albugnano» superiore:

colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi granati;

odore: profumo delicato, caratteristico;

sapore: etereo, di corpo, più o meno tannico, di buona persistenza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 19,0 g/l.

Per tale tipologia, in cui è ammesso l'affinamento in botti di rovere, può notarsi la presenza di sapore di legno.

Art. 8.

È consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle «vigne» dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.

Per il vino di cui al presente disciplinare la designazione «Albugnano», immediatamente seguita dalla dicitura «denominazione di origine controllata», dovrà precedere in etichetta l'eventuale menzione «vigna» seguita dal toponimo.

Art. 9.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Albugnano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e che non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata «Albugnano» la menzione «superiore» deve figurare in etichetta sotto la scritta «denominazione di origine controllata».

Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Albugnano» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

97A3749

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 26 febbraio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 235;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto il decreto del Ministero dell'univeristà e della ricerca scientifica e tecnologica del 14 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1996 di rettifica al decreto ministeriale 11 maggio 1995;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto rettorale n. 2717 del 30 ottobre 1996;

Riscontrato nello stesso il mancato inserimento del numero complessivo degli ammissibili per ciascuna scuola dovuto a mero errore materiale;

Riscontrata altresì la necessità di raccordare con l'inserimento del numero complessivo degli ammissibili l'ordinamento di ogni singola scuola;

Decreta:

Lo stauto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 244 sono aggiunti i numeri complessivi degli studenti ammissibili a ciascuna scuola che risulta pertanto integrato nel modo che segue:

«Art. 244 (*Ordinamento nazionale scuole*). — Al settore medico affluiscono le seguenti scuole di specializzazione (sono indicati, nell'ordine: scuola, dipartimento o istituto, massimo posti ammissibili per anno di corso e numero complessivo):

Denominazione e sede	Posti annui	Numero complessivo
1) Anatomia patologica: Istituto di anatomia patologica	4	20
2) Cardiologia Dipartimento di medicina clinica, patologia e farmacologia	8	32
3) Chirurgia generale Dipartimento di chirurgia ed emergenze chirurgiche	8	48
4) Chirurgia toracica Dipartimento di chirurgia ed emergenza - Sezione di clinica chirurgica (TR)	3	15
5) Ematologia Dipartimento medicina clinica patologia e farmacologia	4	16
6) Gastroenterologia Dipartimento medicina clinica patologia e farmacologia	8	32
7) Ginecologia ed ostetricia Istituto di clinica ostetricia e ginecologica	5	25
8) Igiene e medicina preventiva Dipartimento di igiene	10	40
9) Malattie infettive Istituto di clinica malattie infettive	3	12
10) Medicina del lavoro Dipartimento medicina clinica, patologia e farmacologia	7	28
11) Medicina nucleare Istituto di medicina nucleare	5	20
12) Microbiologia e virologia Dipartimento di medicina sperimentale e scienze biochimiche	8	32
13) Neurologia Istituto di clinica malattie nervose e mentali	6	30
14) Oftalmologia Dipartimento specialità medico-chirurgiche	5	20

Denominazione e sede	Posti annui	Numero complessivo
15) Oncologia		
Istituto di medicina interna e scienze oncologiche	15	60
16) Ortopedia e traumatologia		
Dipartimento specialità medico-chirurgiche	5	25
17) Otorinolaringoiatria		
Dipartimento di specialità medico-chirurgiche	5	20
18) Patologia clinica		
Istituto di patologia generale	6	30
19) Pediatria		
Istituto di clinica pediatrica	8	40
20) Psichiatria		
Istituto di clinica psichiatrica	5	20
21) Urologia		
Istituto di clinica urologica	5	25

I relativi ordinamenti nazionali sono definiti al capo I».

Art. 2.

L'ordinamento di ciascuna scuola nella parte in cui afferma: «Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato nello statuto diogni singola scuola tenuto conto delle capacità formative delle strutture» è modificato come segue:

«Il numero massimo degli specializzandi per ciascun anno di corso e complessivamente per tutti gli anni previsti dalla scuola tenuto conto delle capacità formative delle strutture e la sede amministrativa della stessa sono riportati nell'art. 244 (Ordinamento nazionale scuole)».

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 26 febbraio 1997

Il rettore: CALZONI

97A3758

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 7 marzo 1997, n. 559/C.3446.10089.D(10).

Legge n. 608/1996 di conversione del decreto-legge n. 510/1996. Avviamento al lavoro dei lavoratori da adibire a mansioni di guardia giurata.

Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo per la provincia di Trento
Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
Ai questori della Repubblica
e, per conoscenza:
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Al commissario del Governo nelle regioni a stauto ordinario
Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
Al Comando generale della Guardia di finanza

Come è noto, l'art. 6, comma 5 della legge numero 863/1984 ha previsto che l'avviamento al lavoro dei prestatori d'opera da adibirsi alle mansioni di guardia giurata avviene su richiesta nominativa e previo rilascio di un attestato di idoneità da parte del prefetto.

A seguito dell'entrata in vigore di tale normativa questo Ministero ha fornito chiarimenti circa gli effetti derivanti dall'applicazione della succitata disposizione con la circolare n. 559/C.15422.10089.D(10) del 10 ottobre 1985.

In quell'occasione si è precisato che il procedimento per l'attribuzione della qualità di guardia giurata si articolava in una prima fase in cui il datore di lavoro richiede al prefetto il ricordato attestato di idoneità, in una seconda fase in cui il datore di lavoro si munisce del nulla-osta dell'ufficio del collocamento prescritto dall'art. 33, comma 7, della legge n. 300/1970 e culminava con il rilascio del provvedimento di approvazione della nomina a guardia giurata previsto dall'art. 138 del testo unico della legge di pubblica sicurezza.

Su tale materia è venuto ad incidere il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, converito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996 - serie generale. In particolare l'art. 9-*bis* del citato decreto-legge ha, tra l'altro, previsto che nell'ambito di applicazione del collocamento ordinario — settore nel quale ricadono anche i prestatori d'opera del settore della vigilanza privata — i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono direttamente all'assunzione del personale, dandone comunicazione, entro cinque giorni, alla sezione circoscrizionale dell'impiego, specificando la data dell'assunzione, le generalità dell'interessato, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 608/1996 non soltanto hanno esteso a tutte le categorie di lavoratori l'assunzione su richiesta nominativa, ma hanno trasformato da preventivo in successivo il controllo sull'avviamento al lavoro svolto dagli uffici periferici del Ministero del lavoro.

Ne consegue allora che l'obbligo di munirsi dell'attestato di idoneità previsto dall'art. 6, comma 5, della legge n. 863/1984 il quale, come evidenziato precedentemente, era propedeutico al conseguimento del nulla osta dell'ufficio di collocamento ora venuto meno, debba considerarsi ormai superato.

Alla luce di ciò si è dell'avviso che il procedimento per l'avviamento al lavoro dei prestatori d'opera con le mansioni di guardia giurata vada quindi rivisto, tenendo conto degli scopi di semplificazione e di flessibilità del collocamento dei lavori cui sembra tendere la legge di conversione n. 608/1996.

In considerazione di ciò si è dell'avviso che ai fini dell'assunzione degli operatori in questione il datore di lavoro (singolo proprietario, consociazioni di proprietari ovvero istituto di vigilanza) e l'aspirante guardia giurata debbano ora semplicemente inoltrare al prefetto la domanda per l'approvazione della nomina prescritta dall'art. 249 del regio decreto n. 635/1940. Ad essa gli istanti potranno anche non unire la documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione all'INPS ed all'INAIL richiesta dall'art. 138, n. 7 del testo unico della legge di pubblica sicurezza.

Infatti, il Consiglio di Stato - sezione IV, nella sentenza 30 settembre 1996, n. 1065, ha evidenziato che in questa fase la mancata produzione della predetta documentazione non determina l'inammissibilità della domanda.

I signori prefetti provvederanno quindi ad avviare i necessari incombenti istruttori e ad adottare, nel termine di novanta giorni stabilito del decreto ministeriale n. 284/1993, il decreto di approvazione della nomina a guardia giurata.

Dell'esito favorevole della pratica i signori prefetti vorranno dare comunicazione agli interessati (datori di lavoro e prestatori d'opera) precisando che il rilascio del titolo di polizia avverrà soltanto previa produzione o esibizione dei documenti attestanti la comunicazione dell'avvenuta assunzione prescritta dall'art. 9-*bis* del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni dalla legge n. 608/1996, e della avvenuta iscrizione all'INPS e all'INAIL. Il datore di lavoro, invece dell'esibizione o produzione dei cennati documenti, potrà attestare l'ottemperanza dei suddetti adempimenti anche attraverso un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 65/1968.

Una volta ritirato presso la prefettura competente il decreto di approvazione della nomina, la guardia giurata provvederà a prestare il giuramento innanzi al pretore prescritto dell'art. 250 del regio decreto n. 635/1940.

Per effetto delle considerazioni sopra espresse devono quindi considerarsi superate e non più in vigore le istruzioni fornite con la circolare n. 559/C.15422.10089.D(10) del 10 ottobre 1985.

Tenuto conto del carattere di novità delle direttive qui formulate si prega di voler dare ampia diffusione ai contenuti della presente circolare. A tale scopo si ritiene utile che questa direttiva venga trasmessa, oltre che agli istituti di vigilanza autorizzati, anche alle locali camere di commercio, industria ed artiginato affinché ne informino le associazioni di settore e le organizzazioni sindacali interessate.

Si resta in attesa di ricevere un cortese cenno di assicurazione e riscontro.

p. *Il Ministro:* MASONE

97A3760

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto del decreto n. 40/97 del 5 febbraio 1997

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società N.V. Organon - OSS (Olanda), rappresentata in Italia da Organon Teknika S.p.a., con sede in via Ostilia, 15 - Roma, codice fiscale 07962500158, è ora trasferita alla società Organon Teknika B.V. - Boxter (Olanda) rappresentata in Italia da Organon Teknika S.p.a., con sede in via Ostilia, 15 - Roma, codice fiscale 07962500158:

specialità PAVULON, A.I.C. n. 022697015, 10 fiale 2 ml/2 mg.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 165/97 del 28 marzo 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, fino ad ora registrate a nome della società Gruppo Lepetit S.p.a., con sede in via R. Lepetit, 8 - Lainate (Milano), codice fiscale 00795960152, sono ora trasferite alla società Hoechst Marion Roussel S.p.a., con sede in viale Gran Sasso 18 - Milano, codice fiscale 00832400154:

specialità NEO CEPACOL:

A.I.C. n. 032242012, confezione: astuccio 24 pastiglie;

A.I.C. n. 032242024, confezione: astuccio 24 pastiglie «Eucaliptolo-mentolo».

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 357/97 dell'8 aprile 1997

Specialità medicinale: DROPILTON, 4% collirio 10 ml numero di A.I.C. 004897029.

Società: Bruschettini S.r.l., via Isonzo, 6 - 16147 Genova.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è cosi modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio cloruro 0,450 g, metilcellulosa 4000 cps (eliminato), idrossipropilmetilcellulosa 0,250 g, sodio fosfato bibasico 0,155 g, potassio fosfato monobasico 0,075 g, benzalconio cloruro 0,010 g, acqua distillata sterile qb a 100 ml.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 360/97

Specialità medicinale ISOVIST:

«190» flacone 10 ml, n. di A.I.C. 027532011;

«190» flacone 20 ml, n. di A.I.C. 027532023;

«240» flacone 10 ml, n. di A.I.C. 027532035;

«240» flacone 20 ml, n. di A.I.C. 027532047;

«300» flacone 10 ml, n. di A.I.C. 027532050;

«280» 1 flaconcino 10 ml, n. di A.I.C. 027532062;

«280» 1 flaconcino 20 ml, n. di A.I.C. 027532074;

«280» 1 flacone 50 ml, n. di A.I.C. 027532086;

«280» 1 flacone 100 ml, n. di A.I.C. 027532098;

«280» 1 flacone 150 ml, n. di A.I.C. 027532100;

«280» 1 flacone 200 ml, n. di A.I.C. 027532112.

Società: Schering A.G. Mullerstrasse, 178 - Berlino.

Oggetto provvedimento di modifica: Modifica regime di fornitura D.L. 539/92 (escluso OTC).

È autorizzato l'adeguamento del regime di fornitura della specialità medicinale in oggetto da: «Uso limitato agli ospedali, alle cliniche, alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico» a: «Uso limitato agli ospedali, alle cliniche, alle case di cura e studi specialistici radiologici. Vietata la vendita al pubblico».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 361/97

Specialità medicinale ULTRAVIST:

«240» 1 flacone 50 ml, n. di A.I.C. 026965018;

«300» 1 fiala 10 ml, n. di A.I.C. 026965020;

«300» 1 flacone 50 ml, n. di A.I.C. 026965044;

«300» 1 flacone 75 ml, n. di A.I.C. 026965057;

«300» 1 flacone 100 ml, n. di A.I.C. 026965069;

«370» 1 fiala 30 ml, n. di A.I.C. 026965071;

«370» 1 flacone 50 ml, n. di A.I.C. 026965083;

«370» 1 flacone 100 ml, n. di A.I.C. 026965095;

«370» 1 flacone 200 ml, n. di A.I.C. 026965107;

«150» 1 flacone 50 ml, n. di A.I.C. 026965119;

«150» 1 flacone 200 ml, n. di A.I.C. 026965121;

«300» 1 flacone 200 ml, n. di A.I.C. 026965133;

«300» 1 flacone 500 ml, n. di A.I.C. 026965145;

«300» 1 flacone 1000 ml, n. di A.I.C. 026965158;

«370» 1 flacone 500 ml, n. di A.I.C. 026965160;

«370» 1 flacone 1000 ml, n. di A.I.C. 026965172;

«300» 1 flacone 20 ml, n. di A.I.C. 026965184.

Società: Schering A.G. Mullerstrasse, 178 - Berlino.

Oggetto provvedimento di modifica: Modifica regime di fornitura D.L. 539/92 (escluso OTC).

È autorizzato l'adeguamento del regime di fornitura della specialità medicinale in oggetto da: «Il farmaco è limitato agli ospedali, alle cliniche ed alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico» a: «Uso limitato agli ospedali, alle cliniche, alle case di cura e studi specialistici radiologici. Vietata la vendita al pubblico».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 376/97 dell'11 aprile 1997

Specialità medicinale: TURBINAL, spray nasale 10 mg 200 inalazioni, n. di A.I.C. 023833015.

Società: Valeas ind. chim. farm. S.p.a., via Vallisneri, 10 - 20133 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: Modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: isopropile miristato (eliminato), diclorodifluorometano (eliminato), diclorotetrafluoroetano (eliminato), glicerina 200 mg, glicole propilenico 1000 mg, MCCS* 200 mg, polisorbato 80 mg 80, benzalconio cloruro 5 mg, acqua depurata 8.529 mg.

I lotti già prodotti, recanti la denominazione precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

(*) MCCS è una miscela di cellulosa microcristallina e carbossimetilcellulosa sodica in rapporto 89/11.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 389/97

Società: Alleanza salute Italia S.p.a., via Campello sul Clitunno n. 34 - 00181 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: Modifica ragione sociale.

La societa Alleanza farmaceutica finanziaria S.p.a. ha modificato la propria ragione sociale in Alleanza salute Italia S.p.a. e ha trasferito la propria sede legale da Napoli, via dei Mille n. 40 a Roma, via Campello sul Clitunno n. 34.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 76/97 del 1° marzo 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, fino ad ora registrata a nome della società Salus Researches S.p.a., con sede in via Aurelia, 58, Roma, codice fiscale 03151540584, è ora trasferita alla società: Esseti farmaceutici S.p.a., con sede in via dei Mille, 40, Napoli, codice fiscale 01172090639:

specialità CEFOSPORIN:

A.I.C. n. 031899014 «1000» im. 1 flac. 1 g + fiala solv. 2,5 ml;

A.I.C. n. 031899026 «1000» ev. 1 flac. 1 g + fiala solv. 2,5 ml;

A.I.C. n. 031899038 «500» im. flac. 1 g + fiala solv. 2,5 ml.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 73/97

Società: Gienne Pharma S.p.a., via Lorenteggio, 270 - 20146 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: Modifica ragione sociale.

La società GiEnne Pharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Lorenteggio 270/A, ha modificato la propria ragione sociale in GiEnne Pharma S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Milano, via Lorenteggio 270/A.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 304/97

Specialità medicinale SPIRODERM, crema 5% 30 g, n. di A.I.C. 026145021.

Società: Monsanto italiana S.p.a., via Walter Tobagi, 8, Peschiera Borromeo (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: Modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: palmitostearato di etilenglicole e poliossietilenglicole 16,5 g, gliceridi poliglicosilati saturi 4 g, paraffina liquida 4 g, metile p-idrossibenzoato 0,122 g, propile p-idrossibenzoato 0,05 g, metile p-idrossibenzoato sodico 0,025 g, acqua depurata q.b. 100 g.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 370/97

Società: UCB Pharma S.p.a., via Praglia, 15 - 10044 Pianezza (Torino).

Oggetto provvedimento di modifica: Modifica ragione sociale.

La società Laboratori UCB S.p.a. ha modificato la propria ragione sociale in UCB Pharma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Pianezza (Torino), via Praglia n. 15.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 379/97

Specialità medicinale RELIPAIN:

16 capsule dosate 10 mg, n. di A.I.C. 028103012;

16 capsule dosate 30 mg, n. di A.I.C. 028103024;

16 capsule dosate 60 mg, n. di A.I.C. 028103036;

16 capsule dosate 100 mg, n. di A.I.C. 028103048;

Società: Ethypharm S.R., 21 rue Saint Matthieu - 78550 Houdan.

Oggetto provvedimento di modifica: Cambiamento di denominazione del medicinale.

È autorizzata la modifica di denominazione della specialità medicinale in oggetto da «Relipain» a «Skenan».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 364/97

Specialità medicinale: ZIRTEC, BB sciroppo 150 ml 1 mg/ml, n. di A.I.C. 026894030.

Società: UCB Pharma S.p.a., via Praglia, 15 - 10044 Pianezza (Torino).

Oggetto provvedimento di modifica: Modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: soluzione di sorbitolo 70% mg 450,00, glicerolo 85% mg 235,20, propilenglicole mg 50,00, sodio saccarinato mg 1,00, metil-4-idrossibenzoato mg 1,35, propil-4-idrossibenzoato mg 0,15, aroma banana mg 0,1754, sodio acetato mg 4,20, acido acetico mg 1,00, acqua purificata q.b.a. ml 1,00.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto decreto n. 162/97 del 28 marzo 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, fino ad ora intestati alla società Procter & Gamble Holding S.p.a., con sede in Roma, via Cesare Pavese, 385, codice fiscale 00867930158, è ora trasferita alla società Produzioni farmaceutiche S.r.l., con sede in viale Ortles, 12, Milano, codice fiscale 03137680173:

specialità CONTAC, A.I.C. n. 024216032, 10 capsule.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 181/97 del 2 aprile 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, fino ad ora registrata a nome della società Lifepharma S.p.a., con sede in viale F. Testi, 330, Milano, codice fiscale 05062510150, è ora trasferita alla società Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 5, Valle Salimbene (Pavia), codice fiscale 01423300183:

specialità CARMIAN, A.I.C. n. 024754018, 30 compresse.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 180/97 del 2 aprile 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, fino ad ora registrata a nome della società Lifepharma S.p.a., con sede in viale F. Testi, 330, Milano, codice fiscale 05062510150, è ora trasferita alla società Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 5, Valle Salimbene (Pavia), codice fiscale 01423300183:

specialità FLOGINAX:

A.I.C. n. 023437015, 20 compresse 250 mg;

A.I.C. n. 023437027, 30 compresse 250 mg;

A.I.C. n. 023437041, 10 supposte 500 mg;

A.I.C. n. 023437054, 30 compresse 500 mg.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 356/97

Specialità medicinale FOSIPRES:

A.I.C. n. 027747017, 28 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 027747029, 14 compresse 20 mg.

Società: A. Menarini industrie Sud, Campo di Pile - 67100 Campo di Pile (L'Aquila).

Oggetto provvedimento di modifica: Modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche al «trattamento della insufficienza cardiaca».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 362/97

Specialità medicinale ELITEN:

«10» 28 compresse 10 mg, A.I.C. n. 027735012;

«20» 14 compresse 20 mg, A.I.C. n. 027735024.

Società: Bristol Myers Squibb S.p.a., via del Murillo km. 2,800 - 04010 Sermoneta (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: Modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche al «trattamento della insufficienza cardiaca».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 366/97

Specialità medicinale TENSOGARD:

«10» 28 compresse 10 mg, A.I.C. n. 027824010;

14 compresse 20 mg, A.I.C. n. 0277824022.

Società: Mead Johnson S.p.a., via Paolo Di Dono, 73 - 00143 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: Modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche al «trattamento della insufficienza cardiaca».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 301/97

Specialità medicinale: ATARAX, 20 confetti 25 mg, A.I.C. n. 010834024.

Società: UCB Pharma S.p.a., via Praglia n. 15, Pianezza (Torino).

Oggetto provvedimento di modifica: Modifica eccipienti - modifica forma farmaceutica.

È autorizzata la modifica della forma farmaceutica da «confetti» a «compresse rivestite divisibili».

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti compresse rivestite divisibili 25 mg: amido (eliminato) - lattosio 51,250 mg - talco 6,0 mg - gelatina (eliminata) - gomma arabica (eliminata) - saccarosio (eliminato) - clorofilla (eliminata) - polivinilpirrolidone 3,375 mg - magnesio stearato 4,250 mg - titanio biossido 0,750 mg - gomma mastice (eliminata) - gomma sandracca (eliminata) - cera bianca (eliminiata - cera carnauba (eliminata) - aerosol standard 1,375 mg - avicel 26,250 mg - eudragit E 1,500 mg - polietilene glicole 6000 0,250 mg.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 301/97

Specialità medicinale: ATARAX, 25 confetti 10 mg, A.I.C. n. 010834036.

Società: UCB Pharma S.p.a., via Praglia n. 15, Pianezza (Torino).

Oggetto provvedimento di modifica: Modifica eccipienti - modifica forma farmaceutica.

È autorizzata là modifica della forma farmaceutica da «confetti» a «compresse rivestite».

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti compresse rivestite 10 mg: amido 20 mg - lattosio 18,720 mg - talco 12,547 mg - gelatina (eliminata) - gomma arabica (eliminata) - saccarosio (eliminato) - polivinilpirrolidone 1,155 mg - magnesio stearato (eliminato) - titanio biossido 0,425 mg - gomma mastice (eliminata) - gomma sandracca (eliminata) - cera bianca (eliminata - cera carnauba (eliminata) - colorante arancione E 110 (eliminato) - calcio stearato 1,375 mg - eudragit E 0,650 mg - polietilene glicole 6000 0,128 mg.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 308/97

Specialità medicinale: AMOXICILLINA RECOFARMA, 12 capsule 500 mg, A.I.C. n. 029488020.

Società: Recofarma S.r.l., via Matteo Civitali, 1 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: Modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti capsula di gelatina dura: titanio biossido (E 171) 2,1 mg - gelatina 105,0 mg (Eritrosina (E 127) ed indigotina (E 132) eliminati).

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 368/97

Società: Vedim Pharma S.r.l., via Praglia, 15 - 10044 Pianezza (Torino).

Oggetto provvedimento di modifica: Modifica ragione sociale.

La societa Chemil farmaceutici S.r.l. ha modificato la propria ragione sociale in Vedim Pharma S.r.l. con sede sociale e domicilio fiscale in Pianezza (Torino), via Praglia n. 15.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 375/97 dell'11 aprile 1997

Specialità medicinale: PLAK OUT, soluz. concentr. 3,5% flac 10 ml, A.I.C. n. 032142010.

Società: Byk Gulden Italia S.p.a., via Giotto, 1 - 20032 Cormano (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: Modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: perillartina (eliminato), alcol etilico 96° 39,7 g, menta, mentolo, anetol compl 0,77 g, acqua depurata q.b. a ml 100.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 378/97

Specialità medicinale: XYLOCAINA ASTRA, pomata 20 g 5%, A.I.C. n. 004535035.

Società: Astra farmaceutici S.p.a., via Messina, 38 - 20159 (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: Modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: è approvata la modifica di sostituire tra gli eccipienti il «polietilenglicole 4000» con il «polietilenglicole 3350», nella medesima quantità precedentemente autorizzata.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

97A3769

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto AIC/UAC n. 105 del 27 marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale NEUTREXIN - trimetrexate nelle forme, confezioni e con le specificazioni di seguito indicate:

NEUTREXIN 10, 25, 50 e 100 flaconi da 25 mg.

Titolare A.I.C.: US Bioscience Inc. - Suites 9, 10 and 11 - Awberry Court Croxley Business Park - Watford U.K.

Rappresentante e distributore in Italia: Ipsen S.p.A. - Via Ripamonti, 332/4 (Milano).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale Neutrexin sono effettuati nello stabilimento della ditta USB Pharma B.V. Lagelandseweg 78 - 6545 CG Nijmegan The Netherlands.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n.537/1993:

NEUTREXIN 25 flaconi da 25 mg - A.I.C. n. 032215028 (in base 10) 0YR3ZN (in base 32) - classe H al prezzo di L. 2.094.200.

NEUTREXIN 50 flaconi da 25 mg - A.I.C. n. 032215030 (in base 10) 0YR3ZQ (in base 32) - classe H al prezzo di L. 3.966.300.

Con nota limitativa: la prescrizione va limitata ai casi eccezionali di intolleranza o inefficacia di tutte le possibili alternative.

Composizione: 1 flacone di polvere liofilizzata contiene: principio attivo: 25 mg di trimetrexate. Eccipienti: acido D-glucuronico.

Indicazioni terapeutiche: Il Neutrexin (trimetrexate glucoronato per iniezione) somministrato congiuntamente alla leucovorina (protezione mediante leucovorina) è indicato come terapia alternativa per il trattamento della polmonite da Pneumocystis carinii di grado moderato a severo nei pazienti affetti da Sindrome da Immunodeficienza acquisita (AIDS) che sono intolleranti o refrattari alla terapia standard o per i quali la terapia standard è controindicata. Negli studi comparativi il Neutrexin somministrato insieme alla leucovorina come trattamento di prima scelta per la cura della polmonite da Pneumocystis carinii nei pazienti affetti da AIDS è risultato essere meno efficace del trimethoprim/sulfametossazolo. Non si sono ancora intrapresi studi comparativi nei confronti della pentamidina somministrata per via endovenosa.

Attenzione: la leucovorina deve essere somministrata quotidianamente durante il trattamento con Neutrexin e per le 72 ore successive all'ultima dose di Neutrexin, al fine di evitare effetti tossici potenzialmente seri o mortali.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, cliniche e case di cura.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 178/1991 e fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di farmacovigilanza.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Decorrenza del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto AIC/UAC n. 106 dell'8 aprile 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale TAXOL 100 - Paclitaxel nella forma e confezione: Taxol 100 un flacone da 100 mg/17 ml soluzione concentrata per infusione - alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.p.a. - via del Murillo Sermoneta (LT).

Produttore: la produzione presso lo stabilimento della Bristol Carribean Inc., sito in Puerto Rico e le operazioni terminali di confezionamento e controllo sul prodotto finito presso il proprio stabilimento sito in via del Murillo km 2,800 - Sermoneta (Latina).

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

Taxol 100 flacone da 100 mg/17 ml - A.I.C. n. 028848024 (in base 10) 0VJCWS (in base 32) - classe C.

Composizione: ogni flacone contiene: principio attivo: 100 mg di paclitaxel - eccipienti: olio di ricino, poliossietilato purificato ed etanolo.

Indicazioni terapeutiche: «Taxol» è indicato per il trattamento del carcinoma metastatizzato dell'ovaio quando la terapia standard, contenente derivati del platino, non sia risultata efficace. «Taxol» è inoltre indicato per il trattamento del carcinoma metastatizzato della mammella quando la terapia standard, contenente derivati antraciclinici, non sia ritenuta possibile o non sia risultata efficace.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto AIC/UAN n. 107 dell'8 aprile 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DILTELAN - Dilitiazem nelle forme, confezioni e con le specificazioni di seguito indicate:

DILTELAN SR 60, 90 e 120 compresse da 60, 90 e 120 mg.

Titolare A.I.C.: Elan Pharma Ltd - Monskland - Athlone (Irlanda).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale «Diltelan RS» sono effettuati nello stabilimento della ditta Elan Pharma Ltd - Monskland, Athlone (Irlanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

DILTELAN SR «60» 30 capsule da 60 mg - A.I.C. n. 031987011 (in base 10) 0YJ5B3 (in base 32) - classe C;

DILTELAN SR «90» 30 capsule da 90 mg - A.I.C. n. 031987023 (in base 10) 0YJ5BH (base 32) - classe C;

DILTELAN SR «120» 30 capsule da 120 mg - A.I.C. n. 031987035 (in base 10) 0YJSBV (in base 32) - classe C.

Composizione: ogni capsula da 60, 90 e 120 mg contengono rispettivamente: principio attivo: Dilitiazem HCL 60, 90 e 120 mg - eccipienti: acido fumarico, talco, povidone nuclei di saccarosio, eudragit RS 12,5, eudragit RL 12,5.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'angina pectoris compresa l'angina di Prinzmetal.

«Diltelan» è indicato anche nel trattamento dell'ipertensione lieve e moderata.

Sono approvati i riassunti delle caratteristiche del prodotto allegati al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 178/1991 e fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di farmacovigilanza.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto AIC/UAN n. 108 del 21 aprile 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SINERTEC - enalapril maleato - idroclorotiazide nelle forme e confezioni:

SINERTEC compresse da 20 mg alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme S.p.a. - via G. Fabbroni n. 6 - 00191 Roma.

Produttore: la produzione della specialità di cui trattasi viene effettuata nello stabilimento della Merck Sharp & Dohme Ltd, Shotton Lane, Cramlington, UK i controlli ed il confezionamento oltre che nello stabilimento sopra citato anche in quello della Merck Sharp & Dohme B.V. Waardeweg, 39 - 2031 BN Harlem (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

SINERTEC 14 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 033266014/M (in base 10) 0ZR6BY (in base 32) - classe A al prezzo di L. 23.700.

Composizione: 1 compressa contiene: principi attivi: enalapril maleato 20 mg, idroclorotiazide 6 mg - eccipienti: sodio bicarbonato, lattosio, amido di mais, amido pregelatinizzato, e 132 indigotina su alluminio idrato, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione essenziale che non può essere adeguatamente trattata con un inibitore dell'enzima di conversione dell'angiotensina in monoterapia.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione mella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto AIC/UAN n. 109 del 21 aprile 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ESAMIL - enalalpril maleato - idrocolorotiazide nelle forme e confezioni:

ESAMIL compresse da 20 mg alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a. - via G. Fabbroni, 6 - 11019 Roma.

Produttore: la produzione della specialità di cui trattasi viene effettuata nello stabilimento della Merck Sharp & Dohme Ltd, Shotton Lane, Cramlington, UK i controlli ed il confezionamento oltre che nello stabilimento sopra citato anche in quello della Merck Sharp & Dohme B.V. Waardeweg, 39 - 2031 BN Harlem (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993;

ESAMIL 14 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 033267016/M (in base 10) 0ZR7B8 (in base 32) - classe A al prezzo di L. 23.700.

Composizione: 1 compressa contiene: principi attivi enalapril maleato 20 mg, idroclorotiazide 6 mg. - eccipienti: sodio bicarbonato, lattosio, amido di mais, amido pregelatinizzato, E132 indigotina su alluminio idrato, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione essenziale che non può essere adeguatamente trattata con un inibitore dell'enzima di conversione dell'angiotensina in monoterapia.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto AIC/UAC n. 110 del 24 aprile 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CAMPTO - Irinotecan cloridrato triidrato nelle forme e confezioni:

CAMPTO soluzione iniettabile per infusione dopo diluizione - astuccio da 1 flaconcino da 40 mg/2 ml, astuccio da 1 e 5 flaconcini da 100 mg/5 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Rhone Poulenc Rorer S.p.a. - via Winckelmann n. 2 - Milano.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati nell'officina farmaceutica Rhone Poulenc Rorer Rainham Road South, Dagenham, Essex RM 10 7X5 (Gran Bretagna).

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

CAMPTO 1 flaconcino 40 mg/2 ml - A.I.C.. n. 032949012/M (in base 10) 0ZFJSN (in base 32) - classe C;

CAMPTO 1 flaconcino 100 mg/5 ml - A.I.C. n. 032949024/M (in base 10) 0ZFJT0 (in base 32) - classe C;

CAMPTO 5 flaconcini 100 mg/5 ml - A.I.C. n. 032949036/M (in base 10) 0ZFJTD (in base 32) - classe C.

Composizione: 1 flaconcino da 2 ml e da 5 ml contengono: principio attivo 40 mg di irinotecan cloridrato triidrato e 100 mg di irinotecan cloridrato trudrato - eccipienti: D-sorbitolo, acido lattico e acqua per preparazioni iniettabili. Il PH della soluzione viene portato a 3,5 con idrossido di sodio.

Indicazioni terapeutiche: Campto è indicato per il trattamento di seconda linea di pazienti adulti con carcinoma metastatico del colonretto, dopo fallimento di schemi terapeutici convenzionali contenenti 5-fluorouracile. È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: prescrizione ed uso riservato agli ospedali, agli specialisti e ai centri oncologici specializzati.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto AIC/UAN n. 111 del 24 aprile 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ORUDIS GEL - Ketoprofene nelle forme e confezioni:

ORUDIS GEL per uso topico - tubi da 30 g e da 60 g alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Rhone Poulenc Rorer S.p.a. - via G. G. Winckelmann, 2 - 20146 Milano.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati nelle officine farmaceutiche Rhone Poulenc Rorer Progipharm 140 Route de Paris - 45502 Gein Cedex (Francia) ed in alternativa Rhone Pouelnc Rorer Pharma Specialites Avenue du General de Gaulle - 69561 Saint Genis Laval Cedex (Francia).

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C.. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

ORUDIS GEL 2,5% 30 g - A.I.C. n. 023183167/M (in base 10) 0Q3HTZ (in base 32) - classe C;

ORUDIS GEL 2,5% 60 g - A.I.C. n. 023183179/M (in base 10) 0Q3HUC (in base 32) - classe C.

Composizione: 1 g di gel contiene: principio attivo: 25 mg di Ketoprofene - eccipienti: etanolo 95%, carbossipolimetilene, trietanolamina, olio di lavanda, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del dolore locale da lieve a moderato associato a danni muscolari e/o articolari, ad es. traumi da sport. È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: specialità medicinale non soggetta a prescrizione medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto AIC/UAC n. 112 del 24 aprile 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DOXICICLINA - doxiciclina base nelle forme e confezioni di seguito specificate;

Titolare A.I.C.: Ethipharm S.r.l. - viale Monza, 196 - 20128 Milano.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati dalla Ethipharm S.A. - 17/21, Rue Saint Matthieu - 78550 Houdan (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

DOXICICLINA 5 capsule da 50 mg - A.I.C. n. 029991015/M (in base 10) 0WM837 (in base 32) - classe C;

DOXICICLINA 5 capsule da 100 mg - A.I.C. n. 029991027/M (in base 10) 0WM83M (in base 32) - classe A al prezzo di £. 3.000;

DOXICICLINA 5 capsule da 200 mg - A.I.C. n. 029991039/M (in base 10) 0WM83Z (in base 32) - classe C.

Composizione: 1 capsula da 50 mg, 100 mg e 200 mg contiene rispettivamente: principio attivo: 50 mg, 100 mg e 200 mg di doxiciclina base (pari a doxiciclina iclato) - eccipienti: microganuli di saccarosio e amido di frumento, crospovidone, poliamminometacrilato (Eudragit 100), talco - composizione della capsula: gelatina, indaco carminia (E 132), giallo chinolina (E 104), titanio biossido (E 171)

Indicazioni terapeutiche: infezioni da microrganismi sensibili a questo agente antinfettivo, comprese le infezioni gonococciche acute.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto AIC/UAC n. 113 del 24 aprile 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SANDRENA - Estradiolo nelle forme e confezioni:

SANDRENA 28, 91, bustine da 0,5 g di gel contenenti 0,5 mg di estradiolo - 28, 91 bustine da 1,0 g di gel contenenti 1 mg di estradiolo - alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Orion Corporation - Oriontie 1 - 02200 Espoo (Finlandia).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati nella officina farmaceutica Orion Corporation Turku Plant Tengstrominkatu 6-8, P.O. Box 425 - 20101 Turku (Finlandia) e in alternativa per il confezionamento nella officina farmaceutica Inpac AB Aldermansgatan 2, Box 15 5-21 Lund (Svezia).

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

SANDRENA 28 bustine 0,5 g di gel contenenti 0,5 mg di estradiolo - A.I.C. n. 032991010/M (in base 10) 0ZGTT2 (in base 32) - classe C;

SANDRENA 91 bustine 0,5 g di gel contenenti 0,5 mg di estradiolo - A.I.C. n. 032991022/M (in base 10) 0ZGTTG (in base 32) classe C;

SANDRENA 28 bustine 1 g di gel contenenti 1 mg di estradiolo - A.I.C. n. 032991034/M (in base 10) 0ZGTTU (in base 32) - classe C;

SANDRENA 91 bustine 1 g di gel contenenti 1 mg di estradiolo - A.I.C. n. 032991046/M (in base 10) 0ZGTU6 (in base 32) - classe C.

Composizione: 1 bustina da 0,5 g di gel contiene: principio attivo: estradiolo emidrato corrispondente a 0,5 mg di estradiolo - eccipienti: carbomero 934, sodio idrossido soluzione, propilenglicole, etanolo 96% e acqua depurata. 1 bustina da 1 g di gel contiene: principio attivo: estradiolo emidrato corrispondente a 1 mg di estradiolo - eccipienti: carbomero 934, sodio idrossido soluzione, propilenglicole, etanolo 96% e acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della sindrome climaterica da menopausa spontanea o indotta (sintomi da deficit estrogenico quali vampate di calore, sudorazione notturna, fenomeni involutivi del tratto urogenitale).

E approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto AIC/UAC n. 114 del 24 aprile 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ERITROGEN - Epoetina beta - flacone liofilizzato da 10000 UI + fiala solvente nelle forme e confezioni di seguito specificate.

Titolare A.I.C.: Boehringer Mannheim GmbH - Sandhofer Str. n. 116 - Mannheim (Repubblica Federale Tedesca).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati dalla Boehringer Mannheim GmbH, Sandhofer Str. 116 - Mannheim (Repubblica Federale Tedesca).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

ERITROGEN flacone da 10000 UI + fiala solvente - A.I.C. n. 027295068/M (in base 10) 0UOZBW (in base 32) - classe A con nota 12 al prezzo di L. 309.000.

Composizione: 1 flacone contiene: principio attivo: 10000 UI (83 g) di epoetina beta - eccipienti: urea, sodio cloruro, polisorbato 20, sodio fosfato monobasico, sodio fosfato bibasico, calcio cloruro, glicina, 1-leucina, 1-isoleucina, 1-treonina, 1-acido glutamminico, 1-fenilalanina. 1 fiala solvente contiene: acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche:

«Eritrogen» è indicato per il trattamento dell'anemia associata ad insufficienza renale cronica (anemia renale) in pazienti in trattamento dialitico;

«Eritrogen» è indicato per il trattamento dell'anemia renale sintomatica in pazienti con insufficienza renale cronica non ancora sottoposti a dialisi;

«Eritrogen» può essere impiegato in un programma di predonazione per incrementare la raccolta di sangue autologo, onde evitare l'uso di sangue omologo.

Il trattamento è indicato in pazienti con anemia moderata (ematocrito compreso tra 33%-39%, in assenza di carenza di ferro) quando le normali procedure di conservazione del sangue siano impraticabili o insufficienti, e, in particolare:

1) in caso di interventi chirurgici maggiori di elezione che richiedano un elevato volume di sangue (4 o più unità nella donna, 5 o più unità nell'uomo);

2) quando il periodo necessario per ottenere il volume di sangue autologo richiesto sia troppo breve;

«Eritrogen» è indicato per la prevenzione dell'anemia del prematuro in bambini con peso alla nascita tra 750 e 1500 g e in età gestazionale inferiore alle 34 settimane;

«Eritrogen» è indicato per il trattamento dell'anemia in pazienti adulte con carcinoma dell'ovaio trattate con platino-derivati in grado di indurre anemia (cisplatino: dose pari o superiore a 75 mg/m^2 per ciclo di trattamento; carboplatino: dose pari o superiore a 350 mg/m^2 per ciclo di trattamento).

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica dello specialista nefrologo, ematologo, internista, chirurgo, anestesiologo, emotrasfusionista, pediatra, e oncologo.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto AIC/UAC n. 115 del 24 aprile 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della nuova presentazione addizionale in siringa preriempita del solvente (acqua per preparazioni iniettabili) per la ricostituzione del liofilizzato della specialità medicinale ERITROGEN-S - Epoetina beta nelle forme e confezioni di seguito specificate.

Titolare A.I.C.: Boehringer Mannheim GmbH - Sandhofer Str. n. 116 - Mannheim (Repubblica Federale Tedesca).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati dalla Boehringer Mannheim GmbH - Sandhofer Str. n. 116 - Mannheim - (Repubblica Federale Tedesca).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

ERITROGEN-S 10 flac. liof. 1000 UI + 10 siringhe 1 ml - A.I.C. n. 027295070/M (in base 10) 0UOZBY (in base 32) - classe H;

ERITROGEN-S 10 flac. liof. 2000 UI + 10 siringhe 1 ml - A.I.C. n. 027295082/M (in base 10) 0UOZCB (in base 32) classe H;

ERITROGEN-S 5 flac. liof 5000 UI + 5 siringhe 1 ml AIC n. 027295094/M (in base 10) 0U0ZCQ (in base 32) classe H;

ERITROGEN-S 5 flac. liof. 10000 UI + 5 siringhe 1 ml AIC n. 027295106/M (in base 10) 0U0ZD2 (in base 32) classe H.

Composizione:

ERITROGEN-S 1000, 2000, 5000 e 10000: un flacone contiene rispettivamente:

principio attivo: 1000, 2000, 5000 e 10000 UI (83 g) di epoetina beta;

eccipienti: urea, sodio cloruro, polisorbato 20, sodio fosfato monobasico, sodio fosfato bibasico, calcio cloruro, glicina, l-leucina, l-isoleucina, l-treonina, l-acido glutamminico, l-fenilalanina.

Una siringa preriempita contiene: acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche:

«Eritrogen» è indicato per il trattamento dell'anemia associata ad insufficienza renale cronica (anemia renale) in pazienti in trattamento dialitico.

«Eritrogen» è indicato per il trattamento dell'anemia renale sintomatica in pazienti con insufficienza renale cronica non ancora sottoposti a dialisi.

«Eritrogen» può essere impiegato in un programma di predonazione per incrementare la raccolta di sangue autologo, onde evitare l'uso di sangue omologo.

Il trattamento è indicato in pazienti con anemia moderata (ematocrito compreso tra 33%-39%, in assenza di carenza di ferro) quando le normali procedure di conservazione del sangue siano impraticabili o insufficienti, e, in particolare:

1) in caso di interventi chirurgici maggiori di elezione che richiedano un elevato volume di sangue (4 o più unità nella donna, 5 o più unità nell'uomo);

2) quando il periodo necessario per ottenere il volume di sangue autologo richiesto sia troppo breve.

«Eritrogen» è indicato per la prevenzione dell'anemia del prematuro in bambini con peso alla nascita tra 750 e 1500 g. E in età gestazionale inferiore alle 34 settimane.

«Eritrogen» è indicato per il trattamento dell'anemia in pazienti adulte con carcinoma dell'ovaio trattate con platino-derivati in grado di indurre anemia (cisplatino: dose pari o superiore a 75 mg/m^2/per ciclo di trattamento; carboplatino: dose pari o superiore a 350 mg/m^2/per ciclo di trattamento).

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica dello specialista nefrologo, ematologo, internista, chirurgo, anestesiologo, emotrasfusionista, pediatra e oncologo.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto AIC/UAC n. 116 del 24 aprile 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DICLOFENAC CLONMEL - Diclofenac sodico nelle forme e confezioni:

DICLOFENAC CLONMEL blister da 20, 21, 28 e 30 compresse, tubetti da 20, 56, 100, 250 e 500 compresse, flaconi da 20, 56, 100, 250 e 500 compresse da 100 mg.

Titolare AIC: Clonmel Healthcare Ltd - Irlanda.

Produttore: La produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati nell'officina farmaceutica Clonmel Healthcare Ltd Waterford Road, Clonmel Co. Tipperary Irlanda;

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

DICLOFENAC CLONMEL blister 20 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 033244017/M (in base 10) 0ZQJVK (in base 32) - classe C;

DICLOFENAC CLONMEL blister 21 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 033244029/M (in base 10) 0ZQJVX (in base 32) - classe C;

DICLOFENAC CLONMEL blister 28 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 033244031/M (in base 10) 0ZQJVZ (in base 32) - classe C;

DICLOFENAC CLONMEL blister 30 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 033244043/M (in base 10) 0ZQJWC (in base 32) - classe C;

DICLOFENAC CLONMEL tubo 20 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 033244056/M (in base 10) 0ZQJWS (in base 32) - classe C;

DICLOFENAC CLONMEL tubo 56 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 033244068/M (in base 10) 0ZQJX4 (in base 32) - classe C;

DICLOFENAC CLONMEL tubo 100 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 0332440701M (in base 10) 0ZQJX6 (in base 32) - classe C;

DICLOFENAC CLONMEL tubo 250 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 033244082/M (in base 10) 0ZQJXL (in base 32) - classe C;

DICLOFENAC CLONMEL tubo 500 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 0332440941M (in base 10) 0ZQJXY (in base 32) - classe C;

DICLOFENAC CLONMEL flacone 20 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 0332441061M (in base 10) 0ZQJYB (in base 32) - classe C;

DICLOFENAC CLONMEL flacone 56 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 0332441 18/M (in base 10) 0ZQJYQ (in base 32) - classe C;

DICLOFENAC CLONMEL flacone 100 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 033244120/M (in base 10) 0ZQJYS (in base 32) - classe C;

DICLOFENAC CLONMEL flacone 250 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 033244132/M (in base 10) 0ZQJZ4 (in base 32) - classe C;

DICLOFENAC CLONMEL flacone 500 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 033244144/M (in base 10) 0ZQJZJ (in base 32) - classe C.

Composizione: 1 compressa contiene: principio attivo: 100 mg di diclofenac sodico Ph. Eur.

Eccipienti: olio vegetale idrogenato tipo 1 (Sterotex) U.S.N.F., lattosio Ph. Eur., magnesio stearato Ph. Eur., povidone K30 Ph Eur., talco Ph. Eur.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di condizioni croniche come l'artrite reumatoide, l'osteoporosi e la spondilite anchilosante.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A3570

Annullamento della revoca della registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Sobron 98»

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 28 aprile 1997 è stata annullata la revoca di cui al decreto ministeriale 27 marzo 1997 della registrazione, concessa con decreto ministeriale 13 maggio 1981 all'impresa Atochem Italia, con sede in Milano, via Murat, 17, del prodotto fitosanitario Sobron 98, registrato al n. 4352.

97A3803

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Milano e San Benedetto del Tronto

Con decreto interministeriale n. 632 in data 15 aprile 1997 è stato disposto il passaggio della categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex fabbricato D.I.C.A.T. (Cascina Triulzio)» sito nel comune di Milano, riportato nel catasto del comune censuario medesimo, alla partita 1, foglio 619, mappali 15 - 17 del n.c.t. ed alla partita 16701, foglio 619, mappali 15 - 17 del n.c.e.u. per una superficie complessiva di mq 730.

Con decreto interministeriale n. 633 in data 21 aprile 1997 è stato disposto il passaggio della categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato «Ex poligono di tiro a segno nazionale» sito nel comune di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1, foglio 16, particella 106, ed alla partita 5515, foglio 16/C, particelle 107, 108, 127, 1311 e 1312 del n.c.t. ed alla partita 551, foglio 16, particella 106, del n.c.e.u. per una superficie complessiva di mq 10.710.

97A3762

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Ancona ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Ancona n. 9262 del 1° febbraio 1997 l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare da parte della Associazione nazionale per la lotta contro l'AIDS, con sede a Roma la donazione dei seguenti beni mobili:

Power Pac 3000 + Sequi gen II;

Personal Computer Olivetti.

Il valore attribuito alle apparecchiature è di L. 9.811.550.

Con decreto del prefetto di Ancona n. 9263 del 1° febbraio 1997 l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare da parte della «Sclavo S.p.a.» con sede a Siena, la donazione di un personal computer Macintosh Performa 6300/100 Mhz del valore di L. 5.474.000.

Con decreto del prefetto di Ancona n. 9265 del 1° febbraio 1997 l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare da parte della «Lindahotels S.r.l.» con sede a Civitanova Marche, la donazione consistente in alcune apparecchiature del valore complessivo di L. 14.000.000.

Con decreto del prefetto di Ancona n. 812 del 15 febbraio 1997 l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione per il progresso in gastroenterologia con sede in Ancona, la donazione consistente in una strumentazione per pH-metria e manometria esofagea, per un importo di L. 30.000.000.

Con decreto del prefetto di Ancona n. 810 del 15 febbraio 1997 l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta «V.E.C.S.R.L.» con sede a Pesaro la donazione consistente in un apparato disinquinatore Koala URA/RDS completo di accessori, per un valore di L. 30.510.000.

Con decreto del prefetto di Ancona n. 811 del 14 febbraio 1997 l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Salvatore Occhipinti, la donazione consistente in materiale bibliografico, per le esigenze della biblioteca tecnico scientifica biomedica unificata del valore complessivo di L. 10.002.000.

Con decreto del prefetto di Ancona n. 216 dell'8 febbraio 1997 l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° Giorno con sede in Roma, la donazione consistente nella seguente apparecchiatura:

stimolatore magnetico MAGSTIM 200, più accessori del valore di L. 4.879.000 IVA compresa.

97A3763

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bologna n. 2069 del 26 novembre 1996 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Alcisa S.p.a. di Zola Predosa (Bologna) la donazione consistente nell'aggiornamento dell'apparecchiatura ecocardiografica color doppler del valore complessivo di L. 250.000.000, a favore dell'unità complessa di clinica medica generale di terapia medica.

97A3764

Autorizzazione all'Università cattolica S. Cuore di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano n. 3813 del 4 gennaio 1997 l'Università cattolica del S. Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare un legato da parte della signora Galetta Martina, con testamento pubblico del 4 maggio 1994, n. 11 di repertorio per notaio Francesco Rinaldi, iscritto al collegio notarile del distretto di Brindisi, registrato con verbale del 18 agosto 1995, n. 57 di repertorio d'archivio e n. 2891 di repertorio notarile per dott. Domenico Rocco De Zio, conservatore reggente dell'archivio notarile distrettuale, consistente nella quota di 1/10 (un decimo) della quota di ½ (un mezzo) di Beni mobili (titoli) del valore di L. 50.145.400.

97A3765

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Milano n. 14.4.178/3913 del 5 dicembre 1996 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Pharmacia & Upjohn la donazione di un sistema Autodelfia 1235-504 del valore complessivo di L. 48.000.000 circa, da destinare all'istituto di scienze endocrine della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Milano n. 14.4.177/3914 del 5 dicembre 1996 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta società Ortho Diagnostic System S.p.a., la donazione di uno spettrofluorimetro del valore complessivo di L. 21.400.000 circa, da destinare all'istituto di medicina interna.

Con decreto del prefetto di Milano n. 14.4.175/3438 del 21 novembre 1996 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della società Serono Pharma S.p.a., la donazione di uno microscopio ottico Nikon mod. Labophot YZA del valore complessivo di L. 11.523.000 circa, da destinare all'istituto di scienze biomediche.

97A3768

Autorizzazione all'Istituto di ricerche farmacologiche «Mario Negri», in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano n. 14.12.39/11/1644 l'Istituto di ricerche farmacologiche «Mario Negri» di Milano è stato autorizzato ad accettare un legato disposto dalla signora Teschudi Mathilde con testamenti olografi del 22 settembre 1987 e del 19 settembre 1988 pubblicati con verbale del 6 dicembre 1994, n. 120541/21810 di repertorio per notaio Carlo Leidi.

Formano oggetto del legato beni mobili (n. 1309 azioni del Credito Bergamasco, n. 1270 azioni della Banca popolare di Bergamo e una somma in denaro) del valore complessivo di L. 147.855.675 circa, che verranno utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali dell'ente.

97A3766

Autorizzazione all'Università «Federico II» di Napoli ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100325 del 12 novembre 1996 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Anlaids, sezione campana, la donazione di un'apparecchiatura:

n. 1 indicatore di ossigeno con display del valore di L. 2.200.000 (IVA compresa).

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100165 del 12 novembre 1996 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta A. Veneziani S.p.a. di Napoli la donazione di un'apparecchiatura:

n. 1 stampante laser HP GSI del valore di L. 6.600.000.

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100324 del 12 novembre 1996 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Fison Italchimici S.p.a. - Pomezia la donazione di un'apparecchiatura:

n. 1 cavo per EEG per Digitrapper del valore di L. 400.000 (più IVA).

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100326 del 12 novembre 1996 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte del consiglio direttivo dell'Associazione campana per la lotta contro la fibrosi cistica la donazione della sottoindicata apparecchiatura:

n. 1 bilancia pesapersona con altimetro Seca 710/220 del valore di L. 700.000 (IVA compresa).

n. 2 Nellcoor Saturimetro mod. 200 completi di n. 24 sensori del valore di L. 5.595.000 (IVA compresa).

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100960 del 12 novembre 1996 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione campana per la lotta contro la fibrosi cistica la donazione della sottoindicata apparecchiatura:

n. 1 fotocopiatore Lanier mod. 6514 del valore di L. 3.108.780 (IVA compresa).

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100195 del 12 novembre 1996 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Mario De Fazio la donazione di libri e riviste del valore approssimativo di L. 1.000.000.

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100490 del 10 ottobre 1996 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte dell'avvocato Paolo Emilio Pagano la donazione della somma di L. 15.000.000 per finanziare l'istituzione della seconda edizione del premio di studio intitolato alla memoria della dott.ssa Marcella Pagano per l'anno accademico 1995-96.

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100277 del 12 febbraio 1997 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Prodotti Gianni S.p.a. la donazione di un'apparecchiatura:

elettroporatore Progenotor Cod. HFPG101 da 230 V. del valore di L. 5.125.000.

97A3767

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 1 3 0 9 7 *

L. 1.500